

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1147 del 11/03/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 59/2013 - DITTA ITALMETALLI SRL - IMPIANTO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PERVILLI 17
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1180 del 08/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici MARZO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.



Pratica n. 29886/2018

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013 n.59 - Ditta "ITALMETALLI Srl" relativamente all'impianto ubicato in via Pervilli n. 17, nel Comune di Reggio Emilia.**

**LA DIRIGENTE**

Visto l'art. 16 comma 3 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "ITALMETALLI Srl" avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via Cantonazzo n. 13/1** – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia – Via Pervilli n. 17** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **recupero rifiuti non pericolosi**, acquisita agli atti con prot.n. **PGRE/2018/12200 del 21/09/2018**;

Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta a seguito di richiesta della Scrivente ARPAE, acquisite al prot. n. PG/2019/22123 del giorno 11/02/2019, relative all'attività di gestione rifiuti;

Richiamato che nella documentazione allegata all'istanza di AUA e nelle integrazioni, in sintesi, si riferisce che la ditta intende svolgere l'operazione di recupero R13 "*Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*" di rifiuti speciali non pericolosi per le seguenti tipologie:

- 3.1 "*rifiuti di ferro, acciaio e ghisa*" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- 3.2 "*rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe*" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- 5.1 "*parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni e al D. Lgs. 209/2003, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili*" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998;
- 5.8 "*spezzoni di cavo di rame ricoperto*" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- iscrizione al registro provinciale recuperatori per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- parere favorevole di compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia di Reggio Emilia, con nota prot. n. PG/2019/5376 del 14/01/2019;
- il parere favorevole di compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Reggio Emilia, con nota prot. n. PGRE/2018/16857 del 21/12/2018;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antitafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"ITALMETALLI Srl I"** ubicato in Comune di **Reggio Emilia – via Pervilli n.17**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rifiuti	Iscrizione al registro provinciale di recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici dell'impianto sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 di cui al D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013, che provvederà ad aggiornare la autorizzazione, ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006.**

Ditta: Italmetalli Srl

Impianto: Reggio Emilia - Via Pervilli n.17

Si iscrive al Registro Provinciale Recuperatori con il n. **216**

La ditta, dalla documentazione presentata per la presente AUA, relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, intende svolgere l'operazione di recupero **R13** "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" di rifiuti speciali non pericolosi per le seguenti tipologie:

- 3.1 "rifiuti di ferro, acciaio e ghisa" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- 3.2 "rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;
- 5.1 "parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni e al D. Lgs. 209/2003, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998;
- 5.8 "spezzoni di cavo di rame ricoperto" dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998;

L'attività di gestione rifiuti sarà svolta esclusivamente all'interno di uno stabilimento con pavimentazione realizzata in calcestruzzo e dotato di servizi igienici recapitanti in pubblica fognatura, che sarà suddiviso in 4 aree:

- area ricevimento e controllo, vicino all'entrata dello stabilimento, nella quale si svolge il controllo visivo e documentale sul materiale in arrivo, al fine di verificarne la conformità e la corrispondenza con quanto indicato nel formulario di identificazione dei rifiuti, procedendo poi al controllo radiometrico, ai sensi del D. Lgs. 100/2011, da parte di un addetto interno, formato appositamente da tecnico esperto qualificato in radioprotezione, attraverso un monitor portatile;
- area pesa, in cui i mezzi che superano la fase di ricevimento e controllo, vengono sottoposti a pesatura, anche attraverso una bilancia di precisione;
- area selezione/cernita, in cui manualmente viene selezionato il materiale rispetto alle eventuali frazioni indesiderate (legno, plastica, cartoni) che verranno riposte in fusti nell'area aziendale dedicata al deposito temporaneo, in attesa di essere conferiti ad imprese autorizzate al recupero/smaltimento; area di riduzione volumetrica, in cui manualmente, con l'ausilio di cesoiatrici manuali o strumenti analoghi, vengono effettuate operazioni di taglio, frazionamento o schiacciamento del materiale;
- area di messa in riserva (R13) dei rifiuti selezionati, da destinare ad altri impianti di recupero autorizzati a svolgere attività di recupero R4.

L'attività sarà effettuata senza utilizzare acqua e l'eventuale pulizia del materiale verrà svolta solamente a secco, di conseguenza non si avrà produzione di scarichi industriali.

L'attività non produrrà emissioni in atmosfera, in quanto non verrà trattato materiale polverulento;

La planimetria di riferimento è la "Planimetria generale dello stabilimento con indicazione delle aree di deposito rifiuti" datata settembre 2018, acquisita agli atti con prot. n. PGRE/2018/12200 del 21/09/2018;

## Prescrizioni

- L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili;
- L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alla planimetria, datata settembre 2018, ed alla documentazione tecnica presentata.
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero tipologie differenti o ulteriori, ovvero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nella stessa tabella allegata, è necessario che sia inoltrata preventivamente una domanda di modifica di AUA.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta coerentemente a quanto contenuto nella documentazione prodotta e nel rispetto delle modalità, quantità e di quanto altro previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., la ditta potrà ammettere nel centro di recupero i rifiuti previsti dalle "Provenienze" ivi indicate per ogni tipologia;
- Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.

- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:

- o urbanistica ed edilizia;
- o inquinamento atmosferico;
- o prevenzione incendi;
- o scarico di acque reflue;
- o inquinamento acustico;
- o sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esercizio di altre tipologie di attività, ad esempio commerciali, che esulano dalla normativa di settore ambientale, in particolare dall'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e da quanto disposto dal D.P.R. n. 59/2013.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Tabella 1

<b>03.01</b>		<b>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]</b>				<b>R13</b>	
<b>Codice EER</b>	<b>Desc. EER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>	
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi						
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi						
150104	imballaggi metallici						
160117	metalli ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
<b>Subtotale</b>		<b>25,5</b>	<b>180</b>	<b>350</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>		<b>25,5</b>	<b>180</b>	<b>350</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.02</b>		<b>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]</b>				<b>R13</b>	
<b>Codice EER</b>	<b>Desc. EER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>	
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi						
150104	imballaggi metallici						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170404	zinco						
170406	stagno						
170407	metalli misti						
<b>Subtotale</b>		<b>20,4</b>	<b>160</b>	<b>300</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>		<b>20,4</b>	<b>160</b>	<b>300</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>05.01</b>		<b>parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili</b>						<b>R13</b>	
<b>Codice EER</b>	<b>Desc. EER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>			
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>		
160117	metalli ferrosi								
160118	metalli non ferrosi								
<b>Subtotale</b>		<b>0,80</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>0,80</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>05.08</b>		<b>spezzoni di cavo di rame ricoperto</b>						<b>R13</b>	
<b>Codice EER</b>	<b>Desc. EER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>			
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>		
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10								
<b>Subtotale</b>		<b>4</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>400</b>				
<b>TOTALE</b>		<b>4</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## **Allegato 2 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico si evince che la ditta è conforme, in previsione, alle prescrizioni di cui all’attuale legislazione vigente in materia.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l’attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**